

Possibile l'integrativa lunga per il credito non dichiarato

AGEVOLAZIONI

La Ctr Lazio, contrariamente alla Cassazione, riconosce la retroattività del Dl 3/2016

Il diritto non può decadere per un semplice ritardo nell'adempimento

Fabrizio Cancelliere
Gabriele Ferlito

Le modifiche introdotte con il Dl 193/2016 in tema di dichiarazioni integrative "a favore" (termine lungo, anche oltre quello previsto per la dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo) si applicano anche per far rivivere il credito spettante, ma non dichiarato tempestivamente. È quanto sostenuto dalla Ctr Lazio

3164/2/2019 (presidente Liotta e relatore Zappatori), che si esprime a favore della retroattività della modifica normativa indicata in premessa, contrariamente a quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza 1291 dello scorso gennaio.

La vicenda trae origine dal comportamento di una società che aveva indicato nella dichiarazione relativa all'anno 2013 un credito d'imposta «per le imprese cinematografiche», risultante dal riporto del credito maturato negli anni precedenti (dal 2009 al 2012), nonostante nelle relative precedenti dichiarazioni il credito fosse stato inizialmente omissso e indicato solo successivamente mediante dichiarazioni integrative a favore "ultrannuali" (presentate oltre un anno dal termine per l'invio della dichiarazione successiva).

La circostanza viene rilevata nell'ambito di un controllo automatizzato (ex articolo 36-bis, Dpr 600/73) e

segnalata dall'agenzia delle Entrate con comunicazione di irregolarità seguita dall'emissione di una cartella di pagamento, che la società impugna avanti la Ctp. I giudici di primo grado danno ragione all'amministrazione finanziaria e rigettano il ricorso.

La società presenta appello, lamentando l'insufficienza di motivazione e ribadendo il principio secondo cui – in virtù delle modifiche apportate con il Dl 193/2016 all'articolo 2, comma 8-bis del Dpr 322/1998 – sono emendabili entro i termini di decadenza del potere di accertamento tutte le dichiarazioni, incluse dunque quelle "a favore".

I giudici di secondo grado danno ragione alla società, sull'assunto che la normativa applicabile alla fattispecie è quella "post modifiche" apportate dal Dl 193/2016, secondo le quali è possibile presentare l'integrativa a favore anche oltre l'anno. Il principio affermato dalla Ctr Lazio si inserisce

nel filone di pronunce giurisprudenziali riguardanti la modifica normativa in questione, principalmente incentrate sul dibattito in merito all'efficacia retroattiva o meno della modifica, con esiti tra loro vari e discordanti (da ultimo, la posizione della Suprema corte indicata).

L'aspetto interessante, nel caso qui descritto, è che il collegio sembra disinteressarsi dell'aspetto procedurale e accoglie la richiesta del contribuente per ragioni "sostanziali": secondo i giudici, infatti, un diritto di credito, la cui esistenza è incontroversa, non può in alcun modo venire meno a causa di un ritardo nell'adempimento della procedura finalizzata al suo soddisfacimento; tale ritardo non comporta dunque alcuna decadenza e non può di per sé costituire un elemento essenziale tale da fare venire meno il diritto o comunque da impedirne il soddisfacimento.